



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.142 DEL 29.09.2025

OGGETTO: Determinazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2025.

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di settembre, nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 18.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 18.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.10 in data 28.02.2025, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025-2027;
- con deliberazione n.39 del 24.06.2025 la Giunta Comunale ha individuato la delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica 2025 e fornito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse.

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza dell'organo giuntale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile.

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022.

Richiamato in particolare l'art.79 del CCNL che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate.

Ricordato che le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, regolate dall'articolo 79 del CCNL, si distinguono in:

- a) “risorse stabili”, disciplinate dall'art. 79 comma 1, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) “risorse variabili”, disciplinate dall'art. 79, comma 2, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi,

dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento.

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Ricordato che:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della determinazione del tetto limite per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fino all'anno 2019, fatti salvi gli istituti di incremento introdotti dal CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ha disposto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il successivo D.P.C.M. 27 aprile 2020, ha chiarito che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Preso atto che il valore medio per la contrattazione decentrata con riferimento all'anno 2018 è pari ad € 14.136,82.

Quantificato pertanto, per l'anno 2025, in € 14.136,82 l'importo delle risorse in aumento per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, essendo stata assunta nell'anno 2023 una nuova unità di personale.

Preso atto che le risorse di cui all'art.67 comma 1 del CCNL 2016-2018 (cosiddetto "unico importo consolidato") sono pari ad € 8.556,53 e che le risorse a disposizione del personale con incarichi di p.o. (oggi incarichi di E.Q.) erano pari ad € 19.500,00, per complessive risorse a determinare il limite di cui all'art.23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2 in € 28.056,53.

Accertato che:

- le risorse di cui all'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018 sono pari ad € 166,40;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1 lettera b) del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 169,00;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1 lettera c) del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 14.136,82;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1 lettera d) del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 234,00;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1-bis del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 3.619,80;
- e che dette risorse non rientrano nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Ritenuto di destinare € 595,62 per riconoscere compensi ai dipendenti che hanno partecipato alle operazioni censuarie, risorse completamente acquisite dall'ISTAT pertanto non rientranti nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Considerato che nella costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 occorre aver riguardo anche alle altre voci di spesa destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75.

Richiamato l'art.14 comma 1-bis del Decreto-Legge 14 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 ed accertato che non sussistono le condizioni per incrementare le risorse.

Preso atto che il bilancio 2025-2027 vigente, include maggiori spese per il trattamento accessorio del personale titolare di incarico di E.Q. rispetto al valore certificato relativo all'anno 2016 per € 5.155,00 nonché maggiori spese per l'erogazione dei buoni pasto rispetto al valore certificato relativo all'anno 2016 per € 2.800,00.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 12.03.2024 con la quale è stato costituito l'Ufficio di Censimento Comunale (UCC) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024.

Preso atto che i compensi relativi alle attività di censimento sono riconosciuti anche ai titolari di incarichi di E.Q. ai sensi dell'art.40 comma 1 lettera b) del CCNL 2019-2021.

Considerato che sono state indette le elezioni in oggetto per l'8 e il 9 giugno 2025 con spese per le prestazioni di lavoro straordinario sono interamente a carico del Ministero dell'Interno.

Acquisito, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto e il D.Lgs. 118/2011

DETERMINA

1. Di quantificare in € 18.921,64 le risorse a disposizione per la contrattazione decentrata del personale dipendente non dirigente del Comune di Sozzago non rientranti nel limite previsto dall'art.23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2, come meglio dettagliato nelle premesse del presente atto.
2. Di stabilire di quantificare il fondo per la contrattazione decentrata in € 17.678,17 essendosi applicata una decurtazione di € 9.800,00 per contenere l'importo totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, entro il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, come risultanti dall'Allegato A" parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che il Bilancio 2025-2027 comprende stanziamenti da destinare alle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di E.Q. per € 24.655,00, di cui € 6.000,00 per retribuzione di risultato per n.2 incaricati e che detta retribuzione sarà effettivamente quantificata ed erogata con successivo atto a seguito di processo di valutazione.
4. Di dare atto che il Bilancio 2025-2027 comprende stanziamenti da destinare all'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti per € 2.800,00.
5. Di dare atto che entro potranno essere destinati, con specifico atto, ulteriori risorse per i trattamenti accessori del personale previsti dall'art.20 comma 1 lettera h), non rientrando dette risorse nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75.

Il Responsabile del Servizio
Rotondo Francesco
firmato digitalmente